

ESENTE**19711/15**

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Aldo CECCHERINI	Presidente
dott. Antonio DIDONE	Consigliere
dott. Andrea SCALDAFERRI	Consigliere
dott. Guido MERCOLINO	rel. Consigliere
dott. Loredana NAZZICONE	Consigliere

OGGETTO: con
 cordato preventivo
 - liquidazione del
 compenso al com-
 missario giudiziale
 - revocazione

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

RICORRENTE

contro

L. , elettivamente domiciliato in Roma, alla via

dal quale è rappresentato

e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso

CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE

e

FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI SOC. COOP. A R.L., in
 persona del legale rappresentante p.t. Giovanni Marrocco, elettivamente domici-
 liata in Roma, alla Circonvallazione Clodia n. 179, presso l'avv. SUSANNA
 STRANIERI, unitamente all'avv.

J

505

2015



, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18257/08, pubblicata il 22 settembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 marzo 2015 dal Consigliere dott. Guido Mercolino:

uditi i difensori dei controricorrenti:

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi SALVATO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale, con l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma propose, ai sensi dell'art. 397 n. 1 cod. proc. civ., istanza di revocazione avverso tre decreti emessi il 15 marzo, il 6 ed il 12 luglio 2005, con cui, nella procedura di concordato preventivo promossa dalla Federconsorzi Soc. Coop. a r.l., il Giudice delegato aveva liquidato il compenso dovuto al _____ per l'attività svolta in qualità di commissario giudiziale.

A sostegno dell'impugnazione, il Pubblico Ministero affermò di non essere stato preventivamente ascoltato in ordine alla liquidazione, lamentando inoltre che la stessa era stata immotivatamente effettuata in violazione dei parametri previsti dall'art. 5 del d.m. 28 luglio 1992, n. 570.

1.1. — Con sentenza del 22 settembre 2008, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza.

A fondamento della decisione, il Tribunale ha innanzitutto escluso che la

J



mancata produzione di copia autentica dei decreti impugnati comportasse l'improcedibilità dell'impugnazione, osservando che, avuto riguardo anche alla mancata contestazione della documentazione depositata, l'allegazione all'istanza della lettera con cui la cancelleria aveva provveduto alla trasmissione dei provvedimenti e dell'informativa del liquidatore recante l'elenco dei documenti trasmessi risultava sufficiente a soddisfare le esigenze di certezza sottese al requisito dell'attestazione di autenticità.

Premesso inoltre che, anche a volerlo interpretare nel senso più ampio possibile, il termine «*sentenza*», adoperato dal legislatore nell'art. 397 n. 1 cod. proc. civ., è riferibile esclusivamente a provvedimenti aventi carattere definitivo e decisivo, ha escluso che tale disposizione fosse applicabile ai decreti impugnati, rilevando che questi ultimi erano privi dei predetti connotati, in quanto aventi ad oggetto la liquidazione di acconti sul compenso spettante al curatore, la cui esatta quantificazione avrebbe avuto luogo soltanto alla conclusione della procedura, ovvero dopo l'approvazione del rendiconto.

Precisato poi che la perdurante finalità pubblicistica della disciplina in tema di concordato preventivo, pur giustificando la sopravvivenza dell'obbligo d'intervento del Pubblico Ministero, non ne impone la preventiva audizione ai fini della liquidazione dei compensi spettanti agli organi della procedura, ha aggiunto che l'acquisto della qualità di parte del processo con i connessi poteri, facoltà ed oneri, esclude la proponibilità dell'istanza di revocazione, essendo il Pubblico Ministero tenuto ad informarsi periodicamente in ordine ai decreti di liquidazione emessi dal giudice delegato ed a verificare la correttezza dei criteri adottati.

Rilevato infine che con note del 3 e 12 aprile 2007 il Pubblico Ministero aveva chiesto la trasmissione di tutti i decreti di liquidazione emessi nell'ambito della

J



procedura, ha ritenuto tardiva la domanda, osservando che la conoscenza quanto meno parziale del procedimento, emergente da tali richieste, risultava incompatibile con la revocazione, la quale presuppone la pretermissione del Pubblico Ministero e la conseguente impossibilità di avere notizia dei provvedimenti emessi.

Nel merito, il Tribunale ha comunque precisato che gli acconti riconosciuti al commissario giudiziale non risultavano superiori all'importo totale liquidabile, ma in linea con la media dei valori determinabili in applicazione dell'art. 5 del d.m. n. 570 del 1992.

2. — Avverso la predetta sentenza il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Hanno resistito con controricorsi, illustrati anche con memoria, la Federconsorzi ed il Lacchini, quest'ultimo proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato, affidato ad un solo motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Preliminarmente, va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione, sollevata dalla difesa del [redacted] in relazione all'avvenuta notificazione del ricorso presso il suo domicilio personale, anziché nel domicilio eletto presso il procuratore costituito nella precedente fase processuale.

In quanto effettuata in un luogo diverso da quello indicato dall'art. 330 cod. proc. civ., ma non privo di qualsiasi collegamento con il destinatario, la predetta notificazione non può infatti considerarsi inesistente, ma affetta da mera nullità, sanabile attraverso la sua rinnovazione, ai sensi dell'art. 291, primo comma, cod. proc. civ., oppure, come nella specie, per effetto della costituzione in giudizio della parte intimata, in conformità della regola generale dettata dall'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., applicabile anche al giudizio di legittimità (cfr. Cass., Sez. III, 3 luglio 2014, n. 15236; 15 ottobre 2004, n. 20334; Cass., Sez. V, 20 ottobre

g



2006, n. 22587).

2. — Va altresì disattesa l'eccezione d'inammissibilità sollevata dal controricorrente in relazione alla divergenza tra i nominativi dei magistrati che hanno sottoscritto il ricorso e quelli indicati nell'intestazione dell'atto.

La sottoscrizione, chiaramente ascrivibile al Procuratore della Repubblica dott. Giovanni Ferrara ed al Sostituto Procuratore dott. Salvatore Vitello, impedisce infatti di attribuire la paternità del ricorso al Procuratore Aggiunto dott. Italo Ormani, indicato nell'intestazione in luogo del dott. Ferrara, consentendo di ricondurre la predetta divergenza ad un mero errore materiale occorso nella redazione dell'atto, che, in quanto inidoneo a determinare un'incertezza assoluta in ordine alla sua provenienza, non ne comporta la nullità.

3. — Con il primo motivo d'impugnazione, il Pubblico Ministero denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 397 n. 1 cod. proc. civ., sostenendo che i provvedimenti di liquidazione degli acconti sul compenso dovuto al commissario giudiziale, pur essendo suscettibili di modificazione alla conclusione della procedura, sono caratterizzati da una portata decisoria assimilabile a quella di una sentenza provvisoriamente esecutiva, avendo efficacia esecutiva ed essendo potenzialmente idonei ad essere confermati in sede di liquidazione definitiva. Essi devono pertanto considerarsi impugnabili da parte del Pubblico Ministero, il quale, essendo investito del compito di vegliare sull'osservanza della legge nell'ambito della procedura concorsuale, può adottare tutte le iniziative necessarie ad evitare che la liquidazione dei compensi abbia luogo in contrasto con le norme che la disciplinano.

3.1. — Non merita consenso, al riguardo, l'eccezione sollevata dalla difesa del Lacchini, secondo cui, quand'anche risultassero fondate, le predette censure

g



non potrebbero condurre all'annullamento della sentenza impugnata, che, in quanto contraddistinta da una pluralità di *rationes decidendi*, ciascuna delle quali autonomamente idonea a sorreggerla, è destinata a sopravvivere all'accoglimento delle predette doglianze, concernenti soltanto una di esse, e quindi inidonee ad impedire il passaggio in giudicato delle altre.

Nel rilevare la non impugnabilità dei decreti di liquidazione, il Tribunale ha infatti affermato che tale ragione risultava assorbente ai fini della decisione, precisando che l'esame delle altre eccezioni avrebbe avuto luogo esclusivamente per esigenze di completezza della motivazione e di ricostruzione della fattispecie, caratterizzata da elementi di novità e peculiarità. In quanto dichiaratamente svolte soltanto *ad abundantiam*, le argomentazioni relative a tali eccezioni devono considerarsi estranee alla *ratio decidendi* della sentenza impugnata, nonchè prive di concreta incidenza sul dispositivo della stessa, con la conseguente esclusione dell'onere e dell'interesse ad impugnarle, risultando sufficiente, ai fini dell'annullamento della sentenza, l'eventuale accoglimento delle censure proposte avverso l'unica ragione della decisione (cfr. *ex plurimis*, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2013, n. 24469; Cass., Sez. I, 1° marzo 2012, n. 3229; Cass., Sez. II, 2 maggio 2011, n. 9647).

3.2. — Il motivo è peraltro infondato.

In tema di concordato preventivo, la liquidazione del compenso spettante al commissario giudiziale è infatti disciplinata dall'art. 165, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 mediante il richiamo all'art. 39, riguardante il compenso dovuto al curatore del fallimento, il quale, al secondo comma, subordina la liquidazione all'approvazione del rendiconto, in tal modo rinviandola all'esito della procedura, ma riconoscendo al tribunale fallimentare la facoltà di accorda-

g



re acconti per giustificati motivi. In riferimento a tale disposizione, questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui, a differenza della liquidazione finale del compenso, cui corrisponde un diritto del curatore, la concessione dei predetti acconti costituisce espressione di un potere discrezionale del tribunale fallimentare, il cui esercizio, intervenendo in una fase processuale anteriore a quella della presentazione ed approvazione del rendiconto, non comporta definitivi accertamenti di fatto o la soluzione di questioni di diritto in ordine alla spettanza o alla misura del compenso, né può pregiudicare la futura decisione da adottare in sede di liquidazione, con la conseguenza che i relativi decreti non sono impugnabili con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., non avendo carattere decisorio e non potendo acquistare efficacia di cosa giudicata (cfr. Cass., Sez. VI, 1° settembre 2014, n. 18494; Cass., Sez. I, 25 settembre 1993, n. 9721). L'identità della disciplina dettata per il concordato preventivo ha poi indotto a ritenere applicabile il predetto principio anche ai decreti con cui, nella procedura in questione, il tribunale fallimentare provvede alla liquidazione degli acconti sul compenso dovuto al commissario giudiziale, essendo stato affermato che, in quanto destinati ad essere sostituiti dalla liquidazione finale, tali provvedimenti risultano sprovvisti del carattere della tendenziale definitività e non sono quindi qualificabili come sentenze in senso sostanziale, con la conseguenza ulteriore, che il Collegio condive ed intende ribadire anche in questa sede, che essi non rientrano tra gli atti soggetti a revocazione ai sensi dell'art. 397 cod. proc. civ., il quale limita appunto alle sentenze l'ammissibilità di tale mezzo d'impugnazione (cfr. Cass., Sez. I, 7 ottobre 2011, n. 20652; Cass., Sez. I, 31 agosto 2010, n. 18916).

4. — L'estraneità della relativa declaratoria alla *ratio decidendi* della sentenza impugnata, escludendo l'interesse del ricorrente a censurarla, conformemente

J



alle considerazioni svolte in precedenza, comporta invece l'inaammissibilità del secondo motivo d'impugnazione, con cui il ricorrente ha lamentato la violazione e la falsa applicazione dell'art. 326 cod. proc. civ., in riferimento all'affermata tardività dell'istanza di revocazione.

5. — Il ricorso principale va pertanto rigettato, con il conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato, con cui il Lacchini ha censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 399, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui ha escluso che la mancata produzione di copia autentica dei decreti gravati comportasse l'improcedibilità della revocazione.


6. — La funzione di garantire la corretta applicazione della legge, spettante al Pubblico Ministero in qualità di organo propulsore dell'attività giurisdizionale, comportando l'attribuzione di poteri meramente processuali, diversi da quelli svolti dalle parti ed esercitati per dovere di ufficio e nell'interesse pubblico, ne esclude la condanna al pagamento delle spese processuali, nonostante la soccombenza (cfr. Cass., Sez. Un., 9 marzo 2005, n. 5079; Cass., Sez. I, 17 febbraio 2010, n. 3824).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2015, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile

L'Estensore



Il Presidente